

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Carlo PERRIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 23/12/2003 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 23/12/2003

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Michele FRANCILOTTI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 22 dicembre 2003

In Aosta, il giorno ventidue (22) del mese di dicembre dell'anno duemilatre con inizio alle ore otto e trentacinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Carlo PERRIN

e gli Assessori

Sig. Piero FERRARIS

Sig. Luciano CAVERI

Sig. Alberto CERISE

Sig.a Teresa CHARLES

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Roberto VICQUERY

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **4914** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI E DELLE CARATTERISTICHE DELLE PRODUZIONI DI OGGETTI IN ORO E ARGENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 2/2003, N. 2 CONCERNENTE "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE" COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE N. 25/2003 (LEGGE FINANZIARIA 2004).

L'Assessore alle Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Sig. Piero Ferraris, richiama la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 recante "Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione".

Richiama inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 3601 in data 6 ottobre 2003 concernente l'approvazione dell'elenco delle lavorazioni e delle caratteristiche delle produzioni di oggetti in rame, ceramica e vetro di cui all'art. 7 della l.r. 2/2003, sopra citata.

Richiama infine l'articolo 52 della legge regionale n. 25/2003 (*legge finanziaria 2004*) che ha, tra l'altro, sostituito il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2003 citata, comprendendo, tra i prodotti che possono essere ammessi nelle manifestazioni di artigianato di tradizione, oltre alla ceramica, al vetro ed al rame, anche l'oro e l'argento.

Fa presente che ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 2/2003 occorre approvare le lavorazioni e le caratteristiche ammissibili delle produzioni in oro e argento.

Riferisce che sono stati acquisiti i pareri dell'I.V.A.T. e del Comité des Traditions Valdôtaines, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge regionale 2/2003.

Propone quindi di approvare l'allegato elenco delle lavorazioni e le caratteristiche delle produzioni in argomento.

Propone, inoltre, di riaprire, fino alla data del 30.12.2003, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione esclusivamente alla "1004^a Fiera di Sant'Orso - L'Atelier", già fissati al 21 novembre dalla struttura regionale competente, ai sensi della propria precedente deliberazione n. 3814 in data 20.10.2003, per consentire ai produttori di oggetti in oro e argento di prendere parte alla manifestazione già dalla prossima edizione e di estendere tale possibilità anche a tutti gli altri produttori professionali che ne abbiano i requisiti.

Propone infine che tali domande possano essere accolte in deroga al tetto massimo di espositori fissato con la succitata deliberazione regionale n. 3814/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore alle Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Sig. Piero Ferraris;

richiamata la propria precedente deliberazione n. 3049 in data 13 agosto 2003 concernente l'approvazione del bilancio di gestione ai fini della riassegnazione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi finanziari correlati per il triennio 2003/2005 nonché di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato, dal Direttore servizi camerali nell'ambito dell'Assessorato Attività Produttive e Politiche del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/95, in ordine alla presente deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 "Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione", così come modificato dall'articolo 52 della legge regionale n. 25/2003 (*legge finanziaria 2004*) l'allegato elenco delle lavorazioni e le caratteristiche delle produzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
2. di approvare la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla "1004^a Fiera di Sant'Orso – L'Atelier", con scadenza improrogabile al 30.12.2003, in deroga alla scadenza determinata dalla struttura competente ed al tetto massimo di espositori fissato dalla propria precedente deliberazione n. 3814 del 20.10.2003.

PI/ar

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 4914 in data 22 dicembre 2003

Definizione delle lavorazioni e delle caratteristiche della produzioni in oro e argento – art. 7, comma 2, L.R. 2/2003 (come modificato dalla L.R. /2003)

Oggetti storicamente presenti e utilizzati sul territorio regionale oppure le cui lavorazioni avvenivano o al di fuori della Valle d'Aosta o da parte di artisti solo temporaneamente sul territorio.

CATEGORIE	CONTENUTI
Oro e argento	<ul style="list-style-type: none">- Sono ammessi esclusivamente oggetti finiti: non è ammessa la presentazione di semplici componenti o semilavorati;- sono ammessi solo oggetti o monili di tipologie il cui utilizzo sul territorio valdostano è storicamente documentato e rilevabile da documentazione fotografica, pittorica, artistica in genere, nonché da oggetti presenti nei patrimoni familiari attestanti l'uso corrente presso determinate classi sociali (anelli, collane, bracciali, ciondoli, decorazioni varie,...);- è ammessa la sola produzione di pezzi unici oppure di serie limitate (inferiori a 100 esemplari);- il titolo degli oggetti presentati deve essere quello fissato dalla normativa vigente in materia; <p>è ammesso l'inserimento di elementi in materiali tradizionali di cui alla LR 2/2003 ed alla successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 3602/2003, nonché di pietre preziose e semipreziose, ai fini di completamento dell'oggetto purché la presenza dell'oro e/o dell'argento sia sostanziale nella costruzione dell'oggetto e non svolga solo funzione di supporto.</p>